



Prot. Vedi segnatura

Circolare docenti n. 25  
Circolare ATA n. 11

Cantù, 30/09/2024

- A tutto il personale in servizio in questo istituto scolastico
- Albo on line
- Amministrazione trasparente

**Oggetto: Direttiva sulla Vigilanza degli alunni – Responsabilità e Obblighi del Personale Docente e ATA**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 2048 del Codice civile, che impone al personale scolastico il dovere di vigilare sugli alunni durante il tempo in cui questi sono loro affidati;
- VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive sequenze contrattuali;
- VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
- VISTO l'art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico compiti di organizzazione, amministrazione e controllo sulle attività del personale scolastico;
- RICHIAMATO interamente il Regolamento d'Istituto vigente;

#### EMANA

la seguente **Direttiva sulla vigilanza scolastica per l'A.S. 2024/25** e le relative misure organizzative, nel rispetto del vigente Regolamento d'Istituto di cui di seguito si riporta uno stralcio:

#### **Art. 29 - Vigilanza degli studenti**

*A tutto il personale, ciascuno per le proprie competenze, spetta l'obbligo della vigilanza agli studenti. Nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni del mattino e del pomeriggio e al termine delle lezioni fino all'uscita dall'Istituto, spetta ai docenti in servizio, ciascuno per il proprio gruppo classe, l'obbligo della vigilanza. Nel cambio del docente o per momentanea assenza dello stesso, l'obbligo della vigilanza spetta al collaboratore scolastico in servizio al piano.*

#### **1) Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica**

- Il personale docente ha l'obbligo di vigilare sugli alunni durante il proprio orario di servizio.
- L'art. 29, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 stabilisce che i docenti devono essere in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono assistere gli alunni fino all'uscita.**
- La responsabilità per l'inosservanza di tale obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile.
- Ai sensi dell'art. 2048 C.C. il docente è responsabile dei danni causati dagli alunni durante il periodo di vigilanza, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee per prevenire l'evento.

In merito alla suddetta **responsabilità per danni:**

- La **Corte di cassazione** (sentenza n. 5668 del 18 aprile 2001) ha stabilito che il personale si libera dalla responsabilità solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto, nonostante la vigilanza dovuta.
- Il personale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative preventive (Cassazione Civile, sentenza n. 916 del 3 febbraio 1999).



- La Corte dei conti (sentenza n. 1623 del 19 febbraio 1994) ha precisato che **l'obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su altri obblighi di servizio in situazioni di incompatibilità**. Pertanto, in qualunque situazione lavorativa, il personale deve dare priorità alla vigilanza e alla sicurezza.

**Se un docente deve allontanarsi temporaneamente dall'aula per motivi urgenti, deve affidare la sorveglianza a un collaboratore scolastico, il quale non può rifiutare l'incarico.** Il collaboratore scolastico diventa responsabile per eventuali danni subiti dagli alunni durante il periodo di vigilanza affidatogli.

## **2) Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula e dall'aula all'uscita**

- All'ingresso dell'edificio scolastico, il collaboratore scolastico presente alle 7.30 effettua vigilanza sugli alunni che entrano nell'istituto per recarsi nelle aule.
- Gli altri collaboratori vigileranno su corridoi e piani, secondo i turni stabiliti.
- **I docenti sono tenuti a essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**
- È vietato ai genitori accompagnare i figli fino alle aule, salvo espressa autorizzazione.
- Al termine delle lezioni, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sull'uscita degli alunni, così come i docenti sono tenuti a sorvegliare gli alunni fino al momento dell'uscita dall'Istituto.

## **3) Compiti dei Collaboratori Scolastici**

- Il compito di vigilanza spetta ai docenti, così come ai collaboratori scolastici ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera a, del CCNL 29/11/2007 (Tab. A).
- Spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come *“controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”* degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo e gli spostamenti di aula.

## **4) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti**

- I collaboratori scolastici devono vigilare nei corridoi durante i cambi di turno per garantire la continuità della sorveglianza.
- I docenti devono effettuare i cambi in modo rapido e puntuale per evitare che la sorveglianza sia affidata solo ai collaboratori scolastici.

## **5) Vigilanza durante l'intervallo**

- La sorveglianza durante l'intervallo è affidata al docente in orario, secondo i turni stabiliti, che deve garantire la sicurezza degli alunni sia all'interno delle aule che negli spazi comuni.
- Nel periodo in cui è in vigore l'orario provvisorio e non sono ancora stabiliti appositi turni, ogni docente che abbia terminato l'ora di lezione che precede l'intervallo è tenuto a presidiare l'area nei pressi della propria aula.
- Gli alunni non devono essere lasciati soli né autorizzati a svolgere attività che possano risultare pericolose. La vigilanza deve essere attiva e distribuita su tutta l'area.

## **6) Vigilanza durante i trasferimenti (aula/palestra/laboratori)**

- Tutto il personale collabora nella vigilanza sugli alunni durante i trasferimenti. Gli spostamenti devono essere ordinati e sicuri per prevenire rischi derivanti da una vigilanza insufficiente. Gli studenti hanno l'obbligo di comportarsi educatamente.

## **7) Uscita temporanea degli alunni dalla classe**

- Gli alunni possono uscire dall'aula solo per motivi di assoluta necessità e sempre uno alla volta, ad eccezione di urgenti necessità legate all'attività didattica stabilite dal docente. Il docente è responsabile della loro sorveglianza durante tali uscite e deve preoccuparsi del mancato rientro dello studente nel caso in cui il tempo di uscita sia eccessivo.



- È vietato allontanare gli alunni per motivi disciplinari, in caso di necessità avvisare il collaboratore scolastico per evitare di lasciare non vigilata la classe; lo stesso vale per studenti che siano presi da malore e che saranno accompagnati a telefonare a casa dal collaboratore scolastico.

#### **8) Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”**

- Gli alunni con difficoltà particolari, incapaci di autoregolarsi, devono essere costantemente sorvegliati dal docente di sostegno o dal docente della classe, con il supporto dei collaboratori scolastici se necessario.

#### **9) Entrate posticipate**

- Gli alunni che arrivano in ritardo entrano dall’accesso principale e vengono indirizzati alle aule dal personale scolastico in ingresso, previa autorizzazione del Dirigente o del suo delegato. In caso di ritardi frequenti, il docente deve informare la dirigenza.

#### **10) Uscite anticipate**

- Nessun alunno può uscire prima del termine delle lezioni senza specifica autorizzazione del Dirigente o del suo delegato.

#### **11) Uso delle attrezzature**

- Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli alunni, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza.
- I docenti devono fornire agli alunni istruzioni chiare sui rischi legati all'uso di attrezzature e materiali, vigilare attentamente e adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti, annotando sul Registro Elettronico lo svolgimento di questi momenti formativi.
- Il personale scolastico e gli studenti sono tenuti al rispetto dell’apposito Regolamento che si trova affisso nei rispettivi laboratori.

#### **12) Impedimento a essere presenti a scuola**

- Tutto il personale scolastico è tenuto a preavvisare in tempo utile, in caso di impedimento, circa l’impossibilità di recarsi a scuola per le normali attività. **Il personale non docente avviserà il DSGA che si attiverà TEMPESTIVAMENTE per organizzare le relative sostituzioni, il personale docente avviserà i collaboratori del Dirigente o la Responsabile di plesso di Lomazzo che si attiveranno TEMPESTIVAMENTE per organizzare le relative sostituzioni.**
- Il personale docente a disposizione deve sempre controllare il registro delle sostituzioni per vedere se è prevista la sua assistenza ad una classe scoperta. Anche il personale ATA è sempre tenuto al controllo del registro delle sostituzioni.

---

#### **Pubblicazione e Monitoraggio**

- La presente Direttiva sarà pubblicata all’Albo online e nelle sezioni pertinenti del sito web scolastico e di amministrazione trasparente.
- I collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di plesso e il DSGA dovranno vigilare sull’osservanza della Direttiva, segnalando eventuali inadempienze.

Il Dirigente Scolastico

Anna Proserpio

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93]